



# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Provincia di Perugia*

*C O P I A*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 119 Del 09-11-2020

**Oggetto: ISTITUZIONE IN VIA TEMPORANEA E SPERIMENTALE DI UN POSTEGGIO FUORI MERCATO DEL SETTORE ALIMENTARE. ATTO DI INDIRIZZO.**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di novembre alle ore 15:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>BENEDETTI AGNESE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LAURETI SIMONA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>STELLA TERESA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza BENEDETTI AGNESE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Isidori Roberta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, in titolo X Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;

**Vista** la Legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio” e, specificamente, il Capo II “Commercio sulle aree pubbliche” attuativo del d.lgs. 114/1998;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il cui articolo 1, comma 686 ha disposto, mediante modifica degli articoli 7 e 16 ed abrogazione dell’articolo 70 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che non sia più applicabile al commercio sulle aree pubbliche la disciplina facente capo alla direttiva comunitaria 2006/123/CE, più nota come Direttiva Servizi o Bolkestein;

**Preso atto** che, conseguentemente, debbono ritenersi caduate le varie intese e documenti unitari delle Regioni nonché norme statali o regionali facenti diretto riferimento a tale disciplina;

**Visto** il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e rilevato che l’articolo 181, comma 4 bis prevede che le concessioni di posteggio aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 e non già rinnovate siano rinnovate, in presenza di determinate condizioni, sulla base di linee guida del competente Ministero e modalità stabilite dalla Regioni entro il 30 settembre 2020;

**Preso atto** altresì che, a norma del comma 4 ter dell’articolo 181 della citata legge n. 34/2020, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le regioni possono autorizzare i Comuni a disporre deroghe alla disciplina generale, per finalità di tutela dell’occupazione;

**Rilevato** che a tutt’oggi, in presenza anche dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, né il Ministero né la Regione dell’Umbria hanno emanato alcun atto in riferimento alle previsioni della legge n. 34/2020 e che pertanto permane l’esigenza di un riordino generale della materia che rende sconsigliabile dare corso, da parte del Comune, alla redazione di atti di programmazione di competenza consiliare, tenuto conto del perdurare del clima di incertezza nelle normative applicabili;

**Dato atto** del progressivo impoverimento del tessuto commerciale del territorio comunale, anche legato agli eventi sismici, oltre che alla situazione di generale isolamento dell’Area Interna Valnerina;

**Ritenuto** opportuno porre parzialmente rimedio alla suddetta situazione di criticità dei servizi commerciali mediante l’istituzione, in via sperimentale di un posteggio fuori mercato del settore alimentare, a carattere temporaneo in frazione Piedipaterno, lungo la strada statale n. 685 Tre Valli Umbre, ferma restando la competenza consiliare al termine della sperimentazione e comunque per ogni decisione a carattere definitivo;

**Considerato** che tale scelta potrebbe rivelarsi utile anche per la popolazione residente, ove venisse offerto un servizio di consegna a domicilio dei prodotti, avendo riguardo alla qualità dei prodotti offerti ed alle esigenze espresse dall’utenza;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

## DELIBERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

Di istituire, in via sperimentale, un posteggio fuori mercato del settore alimentare, a carattere temporaneo, in frazione Piedipaterno, lungo la strada statale n. 685 Tre Valli Umbre, ferma restando la competenza consiliare al termine della sperimentazione e comunque per ogni decisione a carattere definitivo.

Di dare indirizzo al Responsabile del servizio di procedere alla pubblicazione di apposito avviso, nel quale si privilegino quegli operatori economici che diano garanzia di un'offerta commerciale di prodotti di qualità, preferibilmente espressione del territorio, con possibilità di servizi di consegna in favore della popolazione.

Di dare mandato ai Responsabili di settore di compiere gli atti conseguenti.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE  
F.to Gentili Giorgio

COMUNE DI VALLO DI NERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Isidori Roberta

**IL PRESIDENTE**

F.to BENEDETTI AGNESE

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:  
dal 04-12-20 al 19-12-20, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

Viene comunicata, con lettera n. 7014 in data 04-12-20, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Vallo di Nera, lì 04-12-20

F.to QUARANTINI GIAMPIERO

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Vallo di Nera, lì 04-12-20

QUARANTINI GIAMPIERO

---

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 04-12-20 al 19-12-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 09-11-20:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Vallo di Nera, lì

QUARANTINI GIAMPIERO